

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 24/03/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, stipulato in data 17/01/2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/03/2022, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 1.773,82, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria, oneri di distribuzione e commissioni di gestione pratica non maturate, già al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 897,72), nonché € 222,88 a titolo di penale di estinzione anticipata;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti *up-front*;
- "*la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute*";
- gli interessi legali dalla data del reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e le spese di procedura per € 20,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, in quanto riferite alla valutazione preliminare del merito creditizio del cliente;

- il difetto di legittimazione passiva con riguardo alla richiesta di rimborso degli oneri di distribuzione, poiché riferiti alla provvigione dell'intermediario del credito, integralmente corrisposta a quest'ultimo (produce copia della fattura comprovante il pagamento della predetta provvigione);
- che lo schema tariffario adottato risulta coerente con la disciplina di cui all'art. 6-bis, co. 3, lett. b) D.P.R. n. 180/1950;
- del superamento della sentenza *Lexitor* ad opera della successiva sentenza della Corte di Giustizia UE n. 555/2023, avente ad oggetto l'estinzione anticipata di contratti di credito immobiliare, in quanto è stato affermato che "l'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini pressoché identici a quelli dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", oltre a non sussistere ragioni "ostative" all'applicazione di tale principio anche ai contratti di credito al consumo;
- che l'applicazione della penale di estinzione anticipata risulta conforme alle previsioni contrattuali e all'art. 125-sexies T.U.B.;
- in relazione alle presunte rate mensili versate in eccedenza, che le verifiche svolte non hanno evidenziato somme a credito del ricorrente, e che quest'ultimo non ha neppure prodotto documentazione a supporto;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese di lite, stante la facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore e la natura seriale delle questioni sottoposto all'Arbitro.

Chiede, pertanto, di rigettare le domande formulate nel ricorso, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 17/01/2018, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla quarantanovesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza *Lexitor*.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decadente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]"



Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che “*1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondi e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuzioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle spese di istruttoria e agli oneri di distribuzione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; invece natura *recurring* va riconosciuta alle commissioni di gestione (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 1561/2024 e 11843/2023).

Con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva rispetto agli oneri di distribuzione, si rinvia in senso adesivo al principio espresso da questo Collegio nella propria decisione n. 23783/2018: “*L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b.”* (adde, Collegio di Bari, decisioni nn. 4347/2024 e 6856/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:



durata del finanziamento	►	120
rate scadute	►	49
rate residue		71

TAN	►	3,40%
-----	---	-------

% restituzioni
- in proporzione lineare 59,17%
- in proporzione alla quota interessi 36,80%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 500,00	€ 295,83	€ 183,98	<input checked="" type="radio"/>		€ 183,98
<input type="radio"/>	oneri di distribuzione (up front)	€ 2.498,00	€ 1.477,98	€ 919,17	<input checked="" type="radio"/>		€ 919,17
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.517,28	€ 897,72	€ 558,30	<input checked="" type="radio"/>	€ 897,72	€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.103
interessi legali						si	

Con riguardo alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, addebitata per € 222,88, il ricorrente, a supporto della domanda, invoca la decisione n. 5432/2018 del Collegio di Napoli, che ha riconosciuto l'illegittimità dell'addebito dell'indennizzo nell'ipotesi in cui l'istituto finanziatore non abbia allegato alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Non viene dunque contestata una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul tema il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5909/2020, ha specificato che: "*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*".

Con la successiva decisione n. 11679/2021, il Collegio di Coordinamento ha precisato che: "*l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito*".

Nel caso di specie, il c.d. "importo rimborsato in anticipo" è superiore alla soglia di € 10.000,00 (come risulta dal conteggio estintivo allegato al ricorso) anche al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione.

Pertanto si richiama in senso adesivo la giurisprudenza di questo Collegio a mente della quale: "*Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si osserva che il ricorrente [...] aveva affermato che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleghi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento", non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo. Al riguardo, l'orientamento di questo Arbitro è nel senso che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."*

(cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20). Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all'onere della prova a suo carico" (Collegio di Bari, decisione n. 14261/2021).

Il ricorrente formula, altresì, una richiesta di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", senza tuttavia produrre documentazione a supporto.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese legali, in quanto non supportata da idonea documentazione e, comunque, considerata la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.103,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI